

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VII LEGISLATURA

---

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

---

35<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1978

---

Presidenza del Presidente de' COCCI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (1314);

« Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, numero 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1266) (D'iniziativa dei senatori Forma ed altri)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 191, 195, 196 e <i>passim</i>
FORMA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	192
	194, 199
LABOR (PSI) . . . . .	195, 199
VANZAN (PCI) . . . . .	199
VETTORI (DC) . . . . .	196
VILLI (PCI) . . . . .	194

---

La seduta è aperta alle ore 11,45.

VITALE ANTONIO, segretario,  
legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (1314);

« Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1266), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » e « Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti », d'iniziativa dei senatori Forma, Talamona, Ariosto, Occhipinti e Bertone.

Prego il senatore Forma di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE35<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

**FORMA**, *relatore alla Commissione.* Mi rifaccio, praticamente, a quanto già richiamato nella relazione al disegno di legge n. 1266 e nella relazione al disegno di legge n. 1314.

È più che mai chiara la necessità di addivenire ad una differenziazione delle acquaviti anche in relazione al periodo di invecchiamento e alle caratteristiche, differenziazione che avrà incidenza sia sul commercio che sul trattamento fiscale dei prodotti, evitando confusione e dispersioni di mercato che sono a tutto danno delle aziende commerciali e dei consumatori.

Vorrei sottolineare che le norme proposte e che cercherò di illustrare, modificative della legge fondamentale che oggi regola la materia, sono conformi alle prassi in atto per la produzione più seria e anche per i produttori stranieri più seri e che soprattutto per le acquaviti di malto si rifanno alla legislazione sul whisky. Nel corso della preparazione della relazione, sono anche pervenute varie differenti proposte da parte delle organizzazioni principali di produzione e commercio e da produttori singoli delle varie regioni, proposte delle quali ho cercato di tener conto in alcuni emendamenti che mi permetterò di proporre alla Commissione.

Come ho già detto, i disegni di legge in esame intendono aggiornare la legge 30 aprile 1976, n. 385, la quale modificava già la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, con lo scopo di migliorare il prodotto, di accertare il contenuto delle procedure, di assicurare un congruo invecchiamento delle acquaviti da vinaccia e da vino e delle altre acquaviti (rum, whisky, acquaviti varie di cereali, liquori compositi), di consentire, sulla base di una più congrua differenziazione e definizione, un adeguato trattamento fiscale che consenta ai prodotti italiani di presentarsi sul mercato internazionale evitando, da un lato, accuse di protezionismo (abbiamo già provvedimenti pendenti presso l'Alta corte per azioni non conformi alle norme CEE), e dall'altro i danni di concorrenze illecite e di abusi di denominazioni che oggi si fanno dall'estero a danno del nostro paese.

Il disegno di legge governativo, che proponrei di prendere come base per il nostro lavoro, è preceduto da un'accurata esposizione degli scopi e del contenuto dei singoli articoli. Alcune delle modificazioni che mi permetterò di proporre tendono a contemporaneare gli interessi dei grandi e meno grandi produttori, sempre tenendo presente la necessità di ammettere, sia pure differenziandola nominativamente, l'introduzione di metodi di distillazione e di preparazione già largamente usati dalla concorrenza straniera e che consentono l'acquisizione di gusti e gradazioni più gradite al mercato verso il quale si rivolge la nostra offerta di esportazione, offerta che — del resto — non ha avuto grandi esiti perché le quantità esportate sono piuttosto modeste, come del resto accade anche per il cognac.

Le proposte tendono anche, in qualche caso, a rendere economicamente concorrenziale e commercialmente più sicuro il nostro prodotto.

Dando per nota, nel suo contesto, la legge 30 aprile 1976, n. 385, alla quale si rifanno i disegni di legge in esame che ne modificano qualche punto, passerò senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge governativo.

L'articolo 1 di questo disegno di legge modifica l'articolo 3 della legge base, consentendo l'immissione in commercio di acquaviti che abbiano una gradazione alcolica fra i 38 e i 60 gradi e consentendo l'apporto di aggiuntivi e di trattamenti atti a migliorare le qualità organolettiche del prodotto. L'abbassamento del contenuto di alcool da 40 a 38 gradi sembra richiedere, ad avviso del relatore, che parallelamente sia modificato l'articolo 1 della legge n. 385, mentre sembra anche che si debba perfezionare la dicitura di cui al punto 3 dell'articolo in esame, sostituendo le parole « colorazione a mezzo di caramello » con le parole « aggiunta di caramello », in quanto l'attuale espressione potrebbe far pensare ad una inesatta qualificazione del caramello come colorante e trascurerebbe la funzione gustativa di questa materia. A tal fine sono rivolti i due emendamenti a cui ho accennato e che pre-

senterò, il primo relativo al caramello e il secondo relativo alla gradazione alcolica.

L'articolo 2 del disegno di legge governativo, modificando l'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, quale risulta dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, prevede l'obbligo di invecchiamento per l'acquavite di vino (come prescritto per la vendita al consumo del brandy) e ne stabilisce alcune procedure di fabbricazione e di aromatizzazione. È stata fatta presente dalle varie organizzazioni l'opportunità di richiamare qui, in necessario parallelo di quanto fatto per la grappa, la possibilità, del resto già prevista dal regolamento, di aggiungere fecce di vino, nelle dosi che saranno stabilite dal Ministero, nonchè l'uso del vino alcolizzato. Per quest'ultimo si richiama l'uso e la tecnica di paesi e prodotti concorrenziali, specie della Germania federale. Si fa anche presente che il regolamento vitivinicolo comunitario ammette l'utilizzazione del vino alcolizzato per la distillazione e noi non possiamo sottrarci a questa norma. Tale regolamento comunitario definisce il vino alcolizzato: « Prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18 gradi e non superiore a 24 gradi, ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86 gradi, a un vino non contenente zucchero residuo, avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g.l. ». In merito, per attuare quanto mi sembrerebbe largamente richiesto, intenderei proporre il seguente emendamento: alla fine del secondo capoverso dell'articolo 2, dopo le parole « fecce naturali », aggiungere « del vino chiaro con aggiunta di fecce di vino naturali, fresche, liquide alle condizioni e nei limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè del vino alcolizzato ».

All'articolo 3, che riguarda un punto molto discusso, mentre il disegno di legge parlamentare all'articolo 2 si limitava a modificare l'articolo 5 della legge base, stabilendo che non si potesse fare menzione di invecchiamento delle acquaviti di vinaccia

se non quando il prodotto fosse invecchiato a certe condizioni, il disegno di legge governativo introduce ed ammette l'uso di nuove tecniche volte alla migliore utilizzazione delle vinacce e alla creazione di prodotti maggiormente graditi a certe zone di mercato interno ed estero, anche per non escludere nuove procedure di produzione ritenute indispensabili per la concorrenzialità delle acquaviti di vinaccia. Sono considerate particolarmente l'aggiunta di fecce, l'aromatizzazione e l'aggiunta di infusione alcolica di sostanze vegetali innocue.

Le categorie interessate, dopo un lungo dibattito con punte anche molto aspre, hanno presentato in merito numerose e talora opposte richieste, chiedendo altresì che fosse ammesso l'uso di alcool di origine viticola, il taglio in proporzioni controllate fra prodotti diversi, la distillazione dei liquidi di lavaggio delle vinacce. Dopo vaglio attento delle diverse proposte si è ritenuto di poter formulare un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, rivolto a consentire — in certi limiti e per determinati e distinti prodotti — l'uso di nuove tecniche ed a salvaguardare i prodotti tradizionali e particolarmente pregiati di talune nostre regioni. Ritengo di dover osservare in merito che una troppo rigorosa protezione delle denominazioni, quale da talune parti si vorrebbe, rischierebbe di danneggiare la capacità di penetrazione del nostro prodotto e la sua competitività, mentre è tuttavia necessario che si distinguano chiaramente le specie differenti di prodotti con metodi di lavorazione diversi e di ben diverse qualità organolettiche, così da evitare disorientamento dei consumatori. In merito proporò un emendamento.

Su tale emendamento devo dire di aver ottenuto finalmente, dopo molte difficoltà, l'assenso dei produttori associati, i grandi e i minori produttori. Ho sentito il parere anche di rappresentanti della mia regione — modesti produttori — e qui ho un telegramma di adesione dell'assessore regionale all'agricoltura di Udine, che aderisce alla nuova formula che vorrei così proporre: « L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, così come risulta modificato dal-

l'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: "La denominazione di acquavite di vinaccia o distillato di vinaccia è riservata al prodotto ottenuto dalla distillazione diretta delle vinacce e dei liquidi ricavati dal loro lavaggio con acqua.

È ammessa l'aggiunta delle vinacce di fecce liquide di vino alle condizioni e in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con quello dell'agricoltura e foreste.

È consentito il taglio con alcool rettificato di origine viticola in quantità non superiore ad un terzo della gradazione totale del prodotto finito.

La mescolanza dell'acquavite di vinaccia ottenuta per distillazione diretta con l'altra e il taglio con l'alcool sono consentiti presso i magazzini sotto vigilanza fiscale e che saranno indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello delle finanze.

È consentita l'aromatizzazione complementare con semi di anice o con altre sostanze vegetali innocue, oppure con infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

L'acquavite di vinaccia derivante da distillazione diretta delle vinacce, in presenza o meno delle relative fecce naturali, eventualmente aggiunte nella quantità massima che sarà stabilita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con quello dell'agricoltura e foreste, può essere denominata grappa e soltanto per essa è consentito di far uso delle qualifiche "classica", "tradizionale", e consimili.

Quando l'acquavite di vinaccia deriva da distillazione diretta per lo meno in proporzione di due terzi della gradazione totale, il prodotto finito può denominarsi "grappa".

Nella presentazione e propaganda di prodotti disciplinati dal presente articolo è consentito far uso di indicazioni, sia in italiano che in lingua straniera, che attestino un invecchiamento soltanto se i prodotti a cui le indicazioni si riferiscono sono stati effettivamente invecchiati, sotto diretto con-

trollo fiscale, per almeno dodici mesi di cui non meno di sei, in recipienti di legno non verniciati e senza rivestimento né esterno né interno ».

V I L L I . La temperatura?

F O R M A , relatore alla Commissione. Sembra che per la grappa non sia necessaria la condizione di temperatura.

V I L L I . Gli infusi distillati?

F O R M A , relatore alla Commissione. Non sono considerati in questi miei emendamenti, ma nel testo del disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda il terz'ultimo comma dell'emendamento da me proposto, faccio presente che mi è pervenuta da parte dei produttori friulani una lettera piuttosto risentita nella quale si faceva un richiamo ad una proposta di legge presentata nella passata legislatura e poi decaduta, di cui ero relatore e sulla quale non avevo potuto esprimere parere favorevole perché era contraria ai trattati internazionali di produzione del marchio grappa. Mi sembra che la dizione adottata in questo emendamento possa far superare ogni contrasto e possa servire nelle future trattative per la revisione quinquennale del trattato consentendo un accordo con i francesi.

Circa il penultimo comma dell'emendamento da me proposto, faccio presente che là dove ho lasciato in sospeso la denominazione del prodotto finito, mi era stato proposto di usare la seguente dizione: « grappa tagliata », copiando testualmente la dicitura dell'whisky. Ritengo, però, che a questo proposito i colleghi mi dovranno aiutare. La Federvini aveva proposto anche di usare la dizione: « grappa leggera », ma è una definizione che potrebbe generare degli equivoci.

Gli articoli da 4 a 7 compreso stabiliscono norme relative all'invecchiamento del rum e delle acquaviti da cereali ed alla corrispondenza delle acquaviti di importazione alla legislazione nazionale. Queste disposizioni cercano di evitare l'introduzione

di prodotti dannosi per la salute e concorrenze più o meno lecite, ponendosi nel quadro della legislazione comunitaria.

L'articolo 8 del disegno di legge governativo è volto ad evitare che nella presentazione di liquori dolci si possano eludere gli obblighi imposti per il commercio delle acquaviti. È proposto un emendamento che elimina la precisazione del tenore di zucchero contenuta nel testo governativo. L'emendamento aggiunge, inoltre, un richiamo espresso alle prescrizioni sull'invecchiamento delle acquaviti. La prima modificazione è rivolta a consentire la preparazione di liquori già esistenti sul mercato a base di acquavite con basso tenore di zucchero. Non vi è infatti ragione per impedirne la fabbricazione ed il commercio. L'aggiunta sembra utile ai fini che si propone l'articolo 8.

Gli articoli 9 e 10 hanno evidenti motivi di ordine fiscale e di coordinamento.

L'articolo 11 pone indispensabili norme transitorie che si ritiene di dover integrare e precisare. Per quanto riguarda l'imbotigliamento per il consumo si preferisce fare riferimento alla legge modificata piuttosto che a quella di modifica e pertanto si propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, relative all'imbotigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui al quarto comma del medesimo articolo 4 della stessa legge n. 1559, come modificata dalla presente legge, avranno applicazione a partire dal primo settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione »; questo per dare tempo di smaltire il materiale sfuso.

Sembra, infine, da prevedere un regolamento transitorio per le partite allo stato sfuso, già invecchiate, che esisteranno al momento di entrata in vigore del nuovo regime.

A tal fine si propone di aggiungere all'articolo 11 del progetto governativo un dispositivo uguale a quello contenuto nel disegno di legge n. 1266 e cioè:

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste, stabilirà le norme per l'identificazione delle partite di acquavite, grappa, whisky e rhum esistenti allo stato sfuso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riconoscimento dell'invecchiamento fino allora da essi subito ».

Ho terminato la mia relazione e spero di avere chiarito come, a mio avviso, va modificato e approvato il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** È opportuno che le numerose e rilevanti proposte di modifica avanzate dal relatore siano adeguatamente meditate prima di proseguire nella discussione del disegno di legge; proporrei, pertanto, di discuterne in una prossima seduta.

**L A B O R .** Mi associo alla proposta del Presidente, e suggerisco che chi ha da presentare emendamenti lo faccia subito, in modo che possiamo esaminarli e nella prossima seduta possiamo essere in grado di discuterne.

**P R E S I D E N T E .** Rimane, quindi, stabilito che faremo riprodurre gli emendamenti presentati e li faremo pervenire ai singoli commissari.

**L A B O R .** Sarebbe certamente bene avere a disposizione il testo emendato prima delle vacanze natalizie.

**P R E S I D E N T E .** Nella giornata di domani ritengo che il senatore Forma pre-disporrà questo testo tenendo conto delle rilevanti proposte di modifica che egli stesso ha avanzato nonché di altre che potranno essere evidenziate. Pertanto, alla ripresa dei nostri lavori dopo il periodo festivo, potremo utilmente riprendere ed ultimare l'esame del provvedimento.

**L A B O R .** Mi associo alla proposta del Presidente ed illustro brevemente alcuni emendamenti che intendo proporre alle nor-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE35<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

me in esame in modo che se ne possa tener conto nel prosieguo della discussione.

All'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge governativo n. 1314, laddove si parla di « recipienti di quercia », sarebbe opportuno aggiungere, a mio avviso, « o rovere ».

Al secondo comma dell'articolo 3 del testo governativo, inoltre, laddove si dice che « È consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », proporrei di precisare che si deve trattare di « quantità non superiore ad un terzo ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

V E T T O R I . Onorevole Presidente, mi intratterò su un argomento che forse, ad un primo esame, può apparire non troppo rilevante mentre invece, a mio avviso, va valutato con molta attenzione: parlerò infatti della grappa.

Nella bottiglieria più vicina al Senato vi è in vetrina una bottiglia che reca la scritta « Grappa di vigneto » ed io mi auguro di non ledere né la correttezza né la deferenza e l'amicizia che mi legano al senatore Forma, che ha giustamente sottolineato le complicate vicende che ruotano intorno ai due disegni di legge in esame, nel sottolineare alcune questioni che, per l'appunto, alla denominazione grappa si riferiscono.

Non vorrei che suonasse qui poco pertinente il richiamo ad aspetti particolaristici o addirittura regionali legati a questo argomento, ma poichè ritengo che alcune tradizioni siano frutto del lavoro di generazioni nonchè di abitudini di scelta dei prodotti e dei consumi, mi pare che anche di essi debba tener conto, al momento di assumere certe decisioni; ciò anche per evitare ulteriori frustrazioni e disimpegni nei confronti di una legislazione nazionale che diventa estremamente complicata, di questo mi posso rendere conto, quando tende a creare nuovi prodotti maggiormente graditi al mercato estero, a tutelare il consumatore all'interno

e il produttore nei confronti dell'aggressività dei prodotti esteri e, contemporaneamente, a trovare una mediazione tra le convenzioni internazionali e la limitazione all'importazione di taluni liquori alcolici che ormai, in Italia, hanno raggiunto la quarta voce, tra le importazioni, dopo il petrolio, nella bilancia valutaria.

Per tornare all'argomento che mi interessa, dirò subito che il disegno di legge n. 1266, d'iniziativa del senatore Forma, non menziona il nome grappa; il disegno di legge governativo, dal canto suo, sfiora la questione di passaggio — all'articolo 3 — per inserire la grappa tra l'acquavite di vinaccia ed il distillato di vinaccia.

Certamente da poco tempo, ma il fatto sussiste, è invece in atto il tentativo di adoperare il prestigioso nome di grappa per bevande che grappa non sono e proprio questo è il nocciolo del discorso che intendo fare.

Perchè parlo di « prestigioso » nome di grappa? Perchè tale, in realtà, è il prodotto che deriva dalla distillazione diretta della vinaccia di vino più fresca possibile, prodotto che solo da pochi anni, 10 o 15, viene richiesto anche dalle signore con questo nome perchè, prima, era più « fine » berlo ugualmente ma chiedendo un'acquavite!

Il nome grappa è dunque diventato sinonimo di bevanda alcolica assolutamente tradizionale, dotata di qualità organolettiche derivanti da una pratica artigianale e dal mantenimento di certe tradizioni di tecnica produttiva; in proposito, non mi sembra opportuno richiamare particolari che sarebbero forse fuori luogo.

Del problema della denominazione « grappa » si stanno occupando quanti intendono conservare a tale parola il suo significato più vero in contrasto con quanti, invece, pensano di servirsi del nome grappa per far entrare in commercio prodotti dalla grappa radicalmente diversi. La grappa, ripeto, è solo quella derivante dalla distillazione diretta della vinaccia di vino freschissima senza aggiunta alcuna ed alcuna manipolazione tranne quella stratificatasi in secoli di lavorazione artigianale per evitare di arriva-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE35<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

re a tipi di grappa troppo differenziati tra loro, per gusto e gradazione alcolica.

Vorrei ora qui ricordare come la regione Trentino-Alto Adige, dove tale prodotto ha rilevanza economica per la qualificazione che attua di un sottoprodotto agricolo, con legge-voto espressa all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1973, ha chiesto ai competenti organi centrali del Governo nazionale « misure atte a promuovere la modifica dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, statuendo la denominazione grappa come denominazione riservata esclusivamente all'acquavite italiana ottenuta dalla distillazione diretta di vinacce di uve prodotte e vinificate in Italia ».

Ricorderò che, a quel tempo, avevamo appena perso la battaglia del brandy italiano nei confronti del cognac francese!

Il IV Convegno nazionale della grappa svoltosi, su iniziativa della regione Trentino-Alto Adige, a Trento e Bolzano dal 24 al 25 novembre 1972, impernato sulla rivendicazione del nome « grappa », concludeva i suoi lavori con una mozione con la quale veniva sollecitato il Governo a promuovere la modificazione dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, statuendo che la denominazione grappa è riservata all'acquavite italiana ottenuta dalla distillazione diretta di vinacce di uve prodotte e vinificate in Italia.

In precedenza, analogo voto veniva espresso dal Convegno degli operatori economici svoltosi il 24 dicembre 1972 in occasione della I Mostra nazionale della grappa a Conegliano Veneto.

Sulla rivendicazione del nome « grappa » la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con opportune iniziative epistolari, raccoglieva il consenso pressochè unanime delle consorelle italiane.

A seguito di tale azione ed a conclusione di una serie di incontri con le associazioni dei produttori di grappa del Veneto, della Lombardia e del Piemonte, su sollecitazione degli stessi, i senatori Segnana e Dalvit presentarono il disegno di legge n. 1315 del 24 ottobre 1973, che appunto accoglieva le istanze comuni per una valida difesa del nome grappa.

Su detto disegno di legge si pronunciò, auspicandone la sollecita approvazione, il V Convegno nazionale della grappa tenutosi a Treviso il 20-21 settembre 1974.

Senonchè il disegno di legge Segnana-Dalvit, presentato nella VI legislatura, decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge governativo odierno (n. 1314) nel testo originario non prevede una precisa tutela del nome « grappa » mantenendo contemporaneamente in vita, per designare tale prodotto, tre nomi che divengono sinonimi dello stesso prodotto: acquavite di vinaccia, distillato di vinaccia e grappa.

Nomi che, in tal modo associati, vengono ad assumere mero significato di pura e semplice indicazione merceologica ma non di denominazione di « origine ». Questo, il limite di fondo del disegno di legge in questione. Ma il più grave è che sul disegno di legge in parola interviene la Federvini (notoriamente portatrice naturale degli interessi della grande industria distillatoria) con una « proposta » che, se accettata, finirebbe per compromettere in modo grave ed irreparabile la notorietà, la rinomanza, il prestigio assunto dalla grappa, vanificando il lavoro, il sacrificio compiuto, in un lungo periodo storico, dai piccoli e medi produttori.

A siffatte, gravi conseguenze porterebbe inevitabilmente una proposta che, per un gioco di interessi commerciali, con motivazioni pretestuose e del tutto mistificanti, tende ad appropriarsi del prestigioso nome « grappa » per spacciare sotto questo nome un prodotto per natura e caratteristiche assolutamente diverso rispetto a quello che lo ha accreditato al consumo.

Non è di oggi il tentativo di ostacolare, attraverso la tecnica dell'inflazione delle norme, la protezione della grappa, in aperto contrasto con la generalità dei grappisti tradizionali ai quali devesi l'affermazione del prodotto ed ai quali va riconosciuto il diritto di tutelare la tipicità del prodotto stesso attraverso la salvaguardia dei metodi di produzione reali, costanti, tradizionali che tuttora costituiscono la premessa e la con-

dizione per garantire la qualità. Quindi, voler attribuire ad un prodotto ottenuto con una metodologia diversa, con materie prime diverse, il nome prestigioso della grappa appare, oltre che un'indebita appropriazione in danno dei produttori, un modo non corretto, un artificio fin troppo evidente non dico per trarre in inganno ma, comunque, per confondere i consumatori i quali, superato il primo momento di disinformazione e di confusione, potrebbero orientare i loro consumi verso altre bevande alcoliche diverse dalla grappa e di provenienza non nazionale. D'altra parte, mi si fa osservare che la proposta della Federvini di chiamare grappa anche l'acquavite ottenuta, anzichè dalla distillazione della vinaccia, dalla distillazione del cosiddetto vinello o da alcool di origine vinica verrebbe a configurarsi come un'aperta violazione dell'articolo 2 dell'accordo commerciale italo-francese, tuttora vigente, e che è stato illustrato anche nel 1972, in uno dei convegni che ho citato, dall'esperto avvocato Cariglia. Quindi, con questi pericoli e queste valutazioni, sembra a chi vi parla, incaricato di rammentare questi precedenti, che si debbano considerare dannose le proposte formulate dalla Federvini, quanto meno quelle originarie, non modificate dagli emendamenti che il relatore si è riservato di presentare; queste proposte sarebbero inaccettabili sotto ogni profilo da coloro che della grappa intendono fare un prodotto tradizionale e tutelato in tutti i termini commerciali, qualitativi e, appunto, tradizionali.

Evidentemente, queste argomentazioni sono abbastanza tecniche, ma anche abbastanza legate a quello che è un tentativo di questi ultimi anni di evitare quanto oggi sembrerebbe facile ed accettabile perché in parte già avvenuto con un notevole allargamento di questa produzione, che non è più quella originaria, ma che si avvale del medesimo marchio, o quanto meno del medesimo nome merceologico. Faccio riferimento al disegno di legge che era stato predisposto al riguardo nella scorsa legislatura e che, evidentemente, è decaduto. Inoltre, dalla regione Trentino-Alto Adige e da altre regioni sono pervenuti telegrammi ed anche messaggi al

relatore e ai Ministri competenti, ivi compreso il Ministro dell'agricoltura.

Vorrei terminare il mio intervento, scusandomi se è stato un po' improvvisato e forse non del tutto in linea con il disegno di legge che tende a coprire, presumibilmente e sperabilmente, un ben più largo settore, dalle acquaviti in generale al rum puro e a tutti i liquori zuccherati o edulcorati, invecchiati o non invecchiati, richiedendo che sull'uso della denominazione, sulla peculiarità e specificazione del nome grappa si voglia riflettere un momento, non tanto per le richieste di cui mi sono fatto portavoce, con facilità per tradizione assimilata, ma per quanto è stato già esaminato e richiamato dal relatore. Mi si consenta di dire che sono proprio argomenti di questo genere che, infine, possono originare moderate ribellioni nei confronti di chi, unificando tutta una materia, ritiene di fare un'operazione brillante dal punto di vista economico, commerciale e direi addirittura valutario. Infatti vi è stata anche una proposta di denominazione di grappa «tagliata», per analogia al whisky «blended». Ma io ritengo che al nome grappa si debba mantenere il contenuto peculiare ed esclusivo e non si debba correre il rischio di proteste per una mancata tutela, richiesta da diversi anni, contro l'appropriazione del nome da parte di prodotti che nulla hanno a che fare con la grappa. Farò due richiami non riguardanti la grappa; quello del vino che potrebbe essere fatto con acqua, alcool e sangue di bue agli effetti di un'analisi chimico-merceologica e quello di un prodotto edile che esiste da più di 100 anni, la calce idraulica, ottenuta con la cottura e la macinazione di una determinata pietra. Anche la citata calce idraulica, secondo i capitolati italiani che hanno mutuato prima i capitolati americani e poi quelli europei (che tuttavia distinguono la calce naturale da quella artificiale), può essere fatta con ghiaia macinata, insieme a cemento grezzo e con altri numerosi additivi chimici. Su una strada del genere può andare un prodotto industriale al quale si chiedono garanzie industriali, ma non può andare un prodotto alimentare come il vino, in parte voluttuario ma che non deve

essere dannoso e deve essere fatto secondo regole che rispettino naturali procedimenti e naturali proprietà del prodotto agricolo di base.

Similmente la grappa, a tutela del consumatore, della considerazione e del prestigio raggiunto dal prodotto tradizionale, deve mantenere la distinzione da altri prodotti che possono trovare proprio spazio sul mercato, evidenziando e mantenendo proprie caratteristiche e propria distinta denominazione.

V A N Z A N . Prima di entrare nel merito dei provvedimenti in esame, desidero dire che condivido le osservazioni del relatore e soprattutto sono d'accordo con il contenuto del telegramma proveniente dall'assessore all'agricoltura del Friuli, di cui ho potuto prendere visione.

Se i produttori di grappa, che sono senz'altro difensori di un certo principio, accettano la possibilità della definizione di una grappa tagliata o grappa leggera vuol dire che sono state fatte giuste considerazioni di mercato e della richiesta da parte del mercato. Però, tra noi si sono manifestate posizioni che si vanno allargando a forbice, tra quella del relatore e quella del senatore Vettori, per cui, a mio avviso, sarebbe bene, sulla base degli emendamenti presentati, trovare un punto di vista unitario che vada incontro a tutte le necessità prospettate. Ma per quanto potremmo sforzarci ritengo che ciò non sarebbe realizzabile nella seduta odierna e, pertanto, secondo me, sarebbe necessario un rinvio, come del resto già è stato detto.

**F O R M A , relatore alla Commissione.** Anche io sono dell'avviso che le giuste osservazioni del senatore Vettori trovino accoglimento nell'emendamento all'articolo 3, nel quale si vuole definire, con l'approvazione di tutti i produttori, la differenza tra la denominazione di acquavite e la tutela del marchio grappa. Ritengo, infatti, che su questo punto si possa e si debba trovare un accordo.

**L A B O R .** Data la mia impossibilità di essere competente su tutti i problemi, vorrei chiedere nuovamente ai colleghi che già hanno presentato emendamenti e a quelli che hanno intenzione di farlo di mettere a disposizione i testi per tempo, dando così modo a tutti di prenderne visione, possibilmente prima della sospensione dei lavori parlamentari.

**P R E S I D E N T E .** Verranno sollecitamente messi a disposizione dei senatori gli elementi di giudizio indispensabili e gli emendamenti che perverranno. Al tempo stesso vorrei pregare il relatore di raccogliere e di coordinare tutte le proposte di emendamento, mantenendo i contatti con i rappresentanti dei vari Gruppi per tenere in particolare conto le diverse esigenze.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI*